

Il Presidente, sciogliendo la riserva che precede,

- letti gli atti e sentite le parti;
- ritenuto che nel caso non vi siano motivi per derogare al regime di affido condiviso del figlio minore, previsto dal legislatore come ordinario, richiesto da entrambe le parti e che il CTU ha ritenuto essere il più opportuno nell'interesse del minore;
- ritenuto, quanto alla domiciliazione ed alla frequentazione, che le considerazioni del CTU, pur criticate da parte ricorrente, sono complessivamente condivisibili quanto ai motivi indicati a favore e contro la domiciliazione presso l'uno o l'altro dei genitori;
- ritenuto peraltro che la concreta organizzazione di vita di [] tiene già ora conto della diversa domiciliazione dei due genitori (il padre a Firenze e la madre a Reggello) e che la indicazione del ricorrente (nelle note difensive depositate dopo la CTU) secondo cui [] potrebbe il giovedì, pranzare a casa della madre [] (dove lui andrebbe a prenderlo per portarlo agli allenamenti di calcio) superano i rilievi manifestati dal CTU nelle note di replica, per cui pare opportuno disporre (non essendovi nel caso questione circa la casa familiare) la domiciliazione presso entrambi i genitori (anche al fine di consentire eventualmente a [] di utilizzare opportunità estive organizzate dai due Comuni) e la frequentazione come in dispositivo;
- ritenuto opportuno disporre che il minore segua un percorso psicoterapeutico con scelta dello specialista/degli specialisti da delegarsi ai CCTP e invitare i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare come suggerito dal CTU;
- ritenuto che i redditi delle parti, tenuto conto delle spese di alloggio, (circa 775 euro mensili per il padre e circa 700 euro mensili per la madre) considerando da un lato il costo dei trasferimenti da Firenze a [] a carico del padre e dall'altro però la concreta maggiore spesa della madre in termini di vitto tendano equo disporre un versamento equiparativo delle spese di mantenimento diretto, a carico del padre nella misura di € 75 mensili, ponendo a carico di ciascuno genitore il 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e mediche, non coperte dal SSN previamente concordate;
- viste le disposizioni emanate dal Presidente di Sezione in data 3.1.2002 circa la designazione dei giudici istruttori nei giudizi di separazione e divorzio;

P.Q.M.

Così provvede in via provvisoria ed urgente:

- stabilisce l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione presso entrambi i genitori;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la potestà separatamente;
- dispone che [] trascorra alternativamente
 - * una settimana con la madre dalla domenica sera alle ore 21 al giovedì pomeriggio, quando il padre andrà a prenderlo al termine dell'allenamento di calcio, e col padre fino alla domenica sera alle 21 quando il padre lo raccompagnerà a []
 - * una settimana con la madre dalla domenica sera alle ore 21 al mercoledì alle 17 quando il padre andrà a prenderlo a [] e col padre fino al venerdì

sarà alle 21 quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, disponendo che il padre accompagni il figlio a scuola le mattine del giovedì e del venerdì e vadà a prenderlo a casa della madre alle ore 17 il giovedì ed il venerdì;

metà dei giorni delle vacanze pasquali e natalizie, con alternanza annuale fra i genitori per i giorni di Natale e Capodanno (un anno il primo presso un genitore e il secondo presso l'altro; l'anno dopo il contrario) ed annuale per il giorno di Pasqua (un anno con un genitore, l'altro con l'altro);

metà delle vacanze estive, da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

- dispone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore della resistente per il mantenimento del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 75,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione dal mese di aprile 13, oltre al 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e mediche non coperte dal SSN;

- pone a carico di ciascun genitore metà delle spese scolastiche, ricreative, sportive e mediche non coperte dal SSN previamente concordate;

- dispone che il minore segua un percorso psicoterapeutico con scelta dello specialista/degli specialisti da delegarsi al CCTP;

- invia i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare;

- dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio riferiscano trimestralmente a questo ufficio sulla situazione di fatto del minore, nominando un assistente sociale;

se stesso quale giudice istruttore

per l'udienza ex art. 183 c.p.c. la data del 18.9.12 ore 12;


- a parte ricorrente termine perentorio, a pena di inammissibilità di ulteriori domande, sino al 20.5.12 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 183 comma terzo numeri 2) 3) 4) 5) 6) c.p.c.;

- a parte convenuta termine perentorio, sino al 20.6.12 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1) e 2 c.p.c.;

parte convenuta che può prendere visione in cancelleria della memoria integrativa di parte ricorrente, che la costituzione oltre al termine assegnato implica la decadenza dalla proposizione delle domande riconvenzionali e che oltre al termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

la cancelleria è cara comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Pubblico Ministero ed ai suddetti Servizi Sociali.

Firenze, 24.12.12



Il giudice
dr. Domenico Raparo